

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/575 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per fornire sia al pubblico che alle imprese di investimento dati pertinenti sulla qualità dell'esecuzione che consentano loro di determinare le modalità migliori per eseguire gli ordini dei clienti, è importante stabilire il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione per gli strumenti finanziari soggetti all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici sono tenuti a pubblicare. È altresì importante fissare il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione degli altri strumenti finanziari, non soggetti all'obbligo di negoziazione, che sono tenuti a pubblicare le sedi di esecuzione. Al riguardo, è opportuno tenere in debito conto il tipo di sede di esecuzione e il tipo di strumento finanziario.
- (2) Per valutare compiutamente la qualità dell'esecuzione delle operazioni eseguite nell'Unione, è opportuno che le sedi di esecuzione scelte dalle imprese di investimento per eseguire gli ordini dei clienti soddisfino i requisiti sui dati che le sedi di esecuzione sono tenute a fornire a norma del presente regolamento. A tal fine, tra le sedi di esecuzione dovrebbero essere inclusi i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità.
- (3) Date le differenze esistenti fra tipi di sedi di esecuzione e fra tipi di strumenti finanziari, il contenuto della comunicazione dovrebbe variare in funzione di diversi fattori. È opportuno differenziare il volume e la natura dei dati comunicati in funzione dei sistemi di negoziazione, delle modalità di negoziazione e delle piattaforme di negoziazione, in modo da collocare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto.
- (4) Per evitare confronti inopportuni tra le sedi di esecuzione e per assicurare la pertinenza dei dati raccolti, le sedi di esecuzione dovrebbero effettuare comunicazioni distinte per i segmenti che gestiscono *book* di negoziazione diversi o che sono disciplinati da una diversa regolamentazione o che utilizzano identificativi diversi per i segmenti di mercato.
- (5) Per dare un quadro accurato della qualità effettiva dell'esecuzione, le sedi di negoziazione non dovrebbero pubblicare fra gli ordini eseguiti gli ordini negoziati fuori borsa e comunicati alla sede di negoziazione.
- (6) Quando i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità effettuano la comunicazione in qualità di sedi di esecuzione di strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di negoziazione, essi dovrebbero pubblicare le informazioni sugli ordini eseguiti o sui prezzi proposti per conto dei clienti solo quando gli ordini sono immessi o eseguiti fuori borsa o eseguiti a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ad eccezione degli ordini conservati nel sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione.
- (7) È opportuno tener conto del fatto che tra gli altri fornitori di liquidità dovrebbero essere incluse anche le imprese che si dicono pronte a negoziare per conto proprio e che forniscono liquidità nell'ambito della loro normale attività, indipendentemente dall'esistenza di accordi formali o di un loro impegno a fornire liquidità su base continuativa.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

